


A.S. 1534

Art. 1

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; le stesse ordinanze riguardano persone fisiche, beni, imprese ed enti per come rispettivamente individuati quali destinatari degli specifici interventi di cui agli articoli del presente decreto".


IL RELATORE


1.600

A.S. 1534

All'articolo 2 comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: “, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree al momento della pubblicazione del provvedimento di localizzazione di cui al comma 4”.

2.500


IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the printed text 'IL GOVERNO'.

Art. 2

Il Relatore

Al comma 1, ⁱⁿ Sostituire le parole: "le cui abitazioni" con le seguenti: "fisiche ~~di~~ residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi".



2.600

A.S. 1534


Art. 2

Al comma 11 sostituire le parole "L'assegnazione" con le seguenti: "Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 l'assegnazione".

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere in fine le seguenti parole:

", secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1".

2.601


IL RELATORE

A.S. 1534

Art. 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i Sindaci dei Comuni di cui all'Art. 1 possono autorizzare la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 5.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma"
conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:
"Apprestamento urgente di abitazioni"

IL RELATORE

2.602



All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.";
- b) al comma 1, lett. e), le parole "dichiarati non agibili" sono sostituite dalla seguente: "danneggiati".
- c) al comma 1, sopprimere la lett. c)
- d) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa

A.S. 1534

indicata, i diritti di proprietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali.”

IL GOVERNO
| u - i - u - 2

3.500

A.S. 1534

Art. 3

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, :

IL RELATORE




3.600

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, lettera b) dopo le parole "Conservatorio di musica di L'Aquila", sono inserite le seguenti: ", l'Accademia Internazionale per le Arti e la Scienza dell'Immagine di L'Aquila, le infrastrutture del servizio idrico integrato,"
- b) il comma 2 è così sostituito: "2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.";
- c) dopo il comma due è aggiunto il seguente: "2 bis. Il Commissario delegato di cui al comma 2 si avvale di una struttura tecnico-amministrativa, di cui fanno parte cinque esperti da lui stesso designati nonché personale in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con il consenso delle stesse ed oneri a loro carico.";
- d) al comma 7, dopo la parola: "riprogrammati" sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,";
- e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9 bis Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in vi sostitutiva i Prefetti competenti per territorio."

4.500

IL GOVERNO



1

AS 1534

Articolo 4

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici," sostituire la parola "comprese" con le parole "compresi quelli adibiti all'uso scolastico,".


4.600

Luca...
IL RELATORE

Articolo 4

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "di nuove opere in precedenza non contemplate" inserire le seguenti: "e con la rimodulazione, ove possibile, degli interventi già programmati;" e, alla fine, dopo le parole "sessanta giorni" aggiungere le seguenti: " ed i comuni individuati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 sono esentati dalla prevista compartecipazione finanziaria degli interventi programmati."

IL RELATORE



4.601


4

Articolo 4

Al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Per la realizzazione degli interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009 ed ubicate nella regione Abruzzo, possono essere utilizzate le risorse disponibili, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, sul capitolo 7156 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo all'arredamento scolastico e sul capitolo 7151 del medesimo stato di previsione inerente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Le risorse indicate nel presente comma, non impegnate nell'esercizio 2009, possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo."

IL RELATORE




4.602

All'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "sono sospesi i processi civili e amministrativi" sono aggiunte le parole: "e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale".
- b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio."
- c) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo. "Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 240 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271."

5.500

IL GOVERNO
| 

~~Emendamento n. 4~~

1. Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis (Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e

comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: «Nell'albo è indicato, oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

4. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Con il decreto di cui al comma che precede, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico»

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all'Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato 8 al medesimo decreto.

6. I diritti relativi all'urgenza per il rilascio della copia sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma».


5.0.1

Il Governo
Roberto Calvi

A.S. 1534

All'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: "degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila".

IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, followed by a series of horizontal and curved strokes that form a stylized name or set of initials.

6.500

Emendamento all'A.S. 1534

Dopo il comma 3, dell'articolo 7, inserire il seguente:

^{3^o} "1. Al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile con particolare riferimento alla necessità di potenziare il sistema anche in relazione all'eccezionale impegno necessario per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Abruzzo conseguente all'evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009, in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici nel limite massimo di cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Protezione Civile. Il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale, non dirigente, assunto con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, ovvero impiegato ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio vengono definite le relative procedure.

^{3^o} ~~Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo~~, valutati in 1,38 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."

comma 3-bis

IL RELATORE



7.600

Emendamento all'A.S. 1534

i seguenti commi
Dopo il comma 3 dell'articolo 7, inserire il seguente comma:

3 bis Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per acquisire stabilmente le professionalità in possesso del personale non dirigenziale appartenente ai ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato già impiegate in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3508 del 6 aprile 2006, presso il Dipartimento della protezione civile da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, a trasferire con contestuale soppressione delle corrispondenti posizioni nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza, le medesime risorse, a domanda, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica possedute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

comma 3 bis
 3 ~~ter~~ Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente ~~articolo~~ *comma 3 bis* valutati in 2,05 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

IL RELATORE




7.601

All'articolo 11, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) in sostituzione delle parole: "immobili, strutture ed infrastrutture" sono inserite le seguenti: "edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso.";
- b) dopo le parole: "la realizzazione delle predette verifiche" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili pubblici statali per i quali provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti mediante i competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche, con l'utilizzazione degli ordinari stanziamenti di bilancio.";
- c) al quarto periodo la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "dodici".
- d) al comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: "e la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza, ove privati aperti al pubblico."

11.500

IL GOVERNO




P. 1.

Emendamento all'A.S. 1534

Dopo il comma 1 dell'articolo 11, inserire il seguente comma:

"1.bis Per l'attuazione del comma 1, il Dipartimento della protezione civile, nel limite dei posti disponibili, è autorizzato ad inquadrare, nel ruolo speciale dei dirigenti di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, previa valutazione della specifica professionalità acquisita in materia di protezione civile e del periodo di permanenza nell'incarico, il personale dirigente già appartenente ai ruoli del Dipartimento titolare di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 presso il medesimo alla data del 6 aprile 2009, nonché il personale dirigente appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato che abbia prestato servizio presso il Dipartimento medesimo per almeno tre anni e sia titolare di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 da almeno due anni presso il Dipartimento stesso. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in 0,55 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203."

IL RELATORE



11.600

A.S. 1534 - "Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"

Articolo 12

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2 -bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente "63".

2 -ter. I generali di brigata del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati collocati in congedo, per raggiunti limiti di età, e che non abbiano superato il 63° anno di età possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro 60 giorni dalla medesima data, di essere riammessi in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2-bis.

IL RELATORE




12.600

All'articolo 14, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1 e al comma 5. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente Vice Commissario d'intesa con il Sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.”

14.500

IL GOVERNO


All'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo, del comma 2, è così sostituito: "Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella Regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare, con risorse di competenza della Regione Sardegna e degli enti locali, a titolo compensativo degli effetti derivanti dalla diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila";
- b) il comma 4 è così sostituito: "4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario Delegato per le esigenze dalla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma."

17.500

IL GOVERNO
